


Rivista medico-scientifica di pronto intervento



**CREVALCORE
(Bologna)**

Maxi-emergenza
incidente
ferroviario



SRI LANKA
Una missione
fra distruzione
e sorrisi



**SOCCORSO
SCIATORI**
Nuove
tecniche
di intervento

L'intervento italiano

- + 112 - EUROPA IN RITARDO**
Il numero unico europeo per le chiamate d'urgenza
- + CPAP**
Il trattamento dell'edema polmonare acuto sul territorio
- + EMERGENZA SANITARIA**
Uno sguardo al passato per prevedere il futuro
- + PRIVACY**
Il diritto alla riservatezza

Il nuovo codice della privacy

**Barbara Bischi****Avvocato**

**La tutela della riservatezza nelle sue implicazioni pratiche:
l'attenzione al cambiamento imposto dal legislatore
non esclude speranze di chiarimento**

Dal primo gennaio del 2004 è entrato in vigore il codice della privacy a tutela del diritto alla riservatezza di ognuno. La trasversalità della materia in esso trattata rende il codice un insieme di norme con le quali saranno in tanti a dover fare i conti: soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, soggetti pubblici, in un contesto in cui la struttura normativa e l'organizzazione preesistente subiranno, su ampia scala, importanti e necessarie modificazioni.

Il nuovo testo normativo che in primo luogo riorganizza e rielabora la materia, già trattata in diverse norme (le più importanti sono le leggi 675 e 676 del 1996), incorpora e disciplina il sistema dell'azione pubblica e privata in fatto di trattamento di dati personali, di cui l'esigenza e l'obbligo trova le sue origini nelle fonti di matrice comunitaria. Il trattato CE all'art. 286 evidenzia l'esigenza di imporre agli organismi istituiti dallo stesso trattato norme a tutela dei dati personali delle persone fisiche, finalizzate alla legittima circolazione dei medesimi. Gli artt. 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea enuncia i principi ispiratori della tutela accordata ai dati personali: **il principio di lealtà, il quale è tanto più presente nei trattamenti quanto più gli stessi sono autorizzati dal consenso dell'interessato o da una fonte normativa.** Importanti precetti europei d'ispirazione sono ancora la direttiva comunitaria '95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nella quale si ritrova il trattamento dei dati personali a tutela della vita privata delle persone fisiche con rispetto alla loro libera circolazione e la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2002/58/CE che si occupa del trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Strutturalmente il nuovo codice risulta diviso in tre parti: la prima, che contiene norme di carattere generale, è applicabile a qualsiasi trattamento di dati. La seconda parte disciplina le particolarità dei trattamenti nei settori relativi alla pubblica amministrazione, nel mondo giudiziario e sa-

nitario. Nella terza parte, infine, sono disciplinate le responsabilità nelle quali a vario livello incorrono i soggetti che non ottemperano alle regole sulla privacy. In essa si individuano i poteri all'uopo conferiti al Garante e alla magistratura ordinaria anche in sede penale, come pure i rimedi concessi agli interessati nei casi in cui non si consenta loro di agire in accesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del nuovo codice.

La parte generale, ovvero dall'art. 1 all'art. 45 del D.Lgs. 196/2003, sarà pertanto applicabile a tutti i trattamenti, ferme restando le diversificazioni relative alla natura pubblica o privata del soggetto trattante. La regola non troverà invece applicazione ove sussistano espresse deroghe disciplinate nella parte speciale del codice. Le norme della parte speciale, a loro volta, potranno servire in un contesto di interpretazione sistematica della volontà legislativa, ad integrare e rafforzare le regole generali.

Due i precetti chiave estrapolati dal contesto: il primo, espressamente contenuto nel principio generale secondo il quale "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" (art. 1), è mutuato dalla Convenzione dei diritti dell'uomo e ad un tempo rafforza e sancisce il diritto alla riservatezza, troppo timidamente espresso dall'art. 15 della Carta Costituzionale. Il secondo può invece riassumersi nell'obbligo multiforme di conformare la struttura operativa dei soggetti preposti al trattamento ai nuovi criteri di sicurezza, la cui mancata attuazione comporta, sol per questo, pesanti responsabilità in sede civile, penale ed amministrativa.

Pensiamo solamente ai poteri che il nuovo codice concede alle persone a cui i dati si riferiscono: essi possono chiedere l'identificazione dei soggetti preposti al trattamento, la conferma dell'esistenza dei propri dati personali in una qualsiasi banca dati o archivio anche qualora non ancora registrati. Possono chiedere le informazioni sulle modalità di trattamento e sulle finalità perseguite con esso. L'interessato ha poi

diritto di vigilare sulla regolarità dei dati posseduti dai soggetti pubblici e privati a salvaguardia della loro esattezza e aggiornamento. Qualora poi ne ricorrano i presupposti può pretendere la cancellazione o il blocco dei dati trattati illegittimamente, come pure la trasformazione degli stessi in forma anonima.

Primo fra tutti gli obblighi di sicurezza è allora quello d'individuazione dei soggetti preposti al trattamento (artt. 20-30 delle disposizioni generali) ai quali gli interessati potranno riferirsi: in primis per esercitare i poteri di controllo e di informazione sopra citati, poi, eventualmente, per far valere nelle sedi opportune le contestate inadempienze.

Il titolare del trattamento, persona fisica, giuridica o ente, è per l'appunto colui che esercita un potere decisionale e autonomo sulle finalità e modalità del trattamento. Questo soggetto è tenuto alla rielaborazione pratica dei precetti a difesa della riservatezza e alla individuazione "autonoma" dei dispositivi di sicurezza da adottare.

Il responsabile del trattamento, anch'esso persona fisica o giuridica, è colui che viene designato al trattamento dal soggetto titolare: la designazione, come le regole da seguire nel corso del

trattamento, debbono essere impartite per iscritto (art. 8 l. 675/96). Stessa cosa dicasi per i poteri di controllo che il titolare esercita sul responsabile.

L'incaricato del trattamento invece è chiunque compie o si trovi a compiere operazioni di trattamento: ciò, ovviamente, vale solo per le persone fisiche le quali possono essere all'uopo incaricate dalle figure sopraordinate, o trovarsi nel ruolo perché ad esempio una circolare amministrativa o aziendale, conferisce al settore d'appartenenza o all'ufficio, la facoltà di trattare dati nello svolgimento delle funzioni esercitate (art. 30 D.Lgs 196/2003). Anche in questo caso però è necessario che l'atto di conferimento sia un atto scritto e possibilmente chiaro circa le procedure da eseguire nel corso del trattamento.

Si ponga attenzione altresì nell'individuare i casi in cui il trattamento è subordinato al doveroso preventivo consenso della persona interessata: l'obbligo del preventivo consenso involge in generale i soggetti privati e gli enti pubblici economici. Costituisce quindi una condizione di legittimità del trattamento per tutti i soggetti privati. Per la pubblica amministrazione al contrario questa non è la regola, né un'inderogabile condizione di legittimità (art. 18): fanno però



Abbonati subito a CODICE ROSSO, riceverai 11 numeri al prezzo speciale di 20 EURO!

Codice Rosso è la rivista medico-scientifica di pronto intervento che vuole parlare a tutti di tutto. Perché andarlo a cercare quando ti può arrivare comodamente a casa o in ufficio...

- barrare la voce che interessa
 - desidero ricevere 11 numeri a euro 20,00
 - allego ricevuta di pagamento tramite:
 - Versamento su conto corrente postale n. 12918512 intestato a PLAN srl - causale Abbonamento 11 numeri Codice Rosso.
 - Assegno Bancario non trasferibile intestato a PLAN srl
- Saranno accettate solo le schede ordine con allegata ricevuta di versamento o assegno bancario.

**Invia la tua scheda compilata in ogni sua parte a:
Codice Rosso - C/O Casa Editrice PLAN - Via Arno, 45 - 50019 - Osmannoro (Firenze)**

Da compilare in ogni suo campo in stampatello

Nome Cognome

Azienda Ruolo professionale

Indirizzo n.

CAP Città Provincia

Tel. E-mail

Data

L'abbonamento è nominale e non può essere ceduto a terzi; l'abbonamento parte dal mese successivo alla ricezione della presente scheda ed ha durata di 11 numeri.

In fede

I dati forniti verranno utilizzati ai soli fini di invio della pubblicazione in conformità della legge 675/96 e successive modifiche.

In fede

espressa eccezione i trattamenti dei dati che riguardano la salute e la vita sessuale degli interessati ovvero i trattamenti dei dati sensibili (parte II titolo V).

A ben vedere infatti, negli artt. 24 e 26 del codice sono disciplinati casi nei quali anche per i dati sensibili o sanitari si può prescindere dal consenso ovvero il consenso può essere sostituito dall'adempimento di differenti incombenze: vi sono casi, poi, in cui questo può essere raccolto con modalità semplificate.

La preventiva autorizzazione del Garante è, per esempio, provvedimento equipollente al consenso dell'interessato: uno dei casi in cui è ammissibile tale forma sostitutiva è quando il trattamento dei dati sanitari si rende necessario per la salvaguardia dell'incolumità fisica di un terzo. Parimenti si può accedere a questa via per esigenze d'investigazione di cui alla legge n. 397 del 2000, come pure per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La forma nella quale il consenso va manifestato è forma scritta nel caso di trattamento di dati sensibili e sanitari; per il trattamento dei dati comuni il codice richiede semplicemente che il consenso sia esplicito, lasciando di fatto all'interprete la pratica connotazione del senso da dare a questo concetto, dal quale però non va espunta la liceità del consenso prestato oralmente.

Di regola il consenso va richiesto prima che i dati vengano raccolti; il codice poi regola e prevede tassative eccezioni al precetto, primo fra tutti il caso di incapacità fisica dell'interessato o i casi in cui allo stesso possa surrogarsi un altro soggetto all'uopo legittimato (genitore, responsabile della struttura di ricovero).

Il nuovo codice inoltre, a riprova dell'incisivo cambiamento strutturale che va operando, ci propone al suo allegato B il disciplinare per i criteri minimi di sicurezza, che prevede intanto la necessità per gli operatori di formalizzare entro il 30 marzo di ogni anno **un documento programmatico di sicurezza**.

Questo documento è senz'altro esplicativo della politica soggettiva per la sicurezza la quale deve prevedere e rendicontare: a) sull'elenco dei trattamenti svolti, b) sulla distribuzione dei compiti ai soggetti preposti, c) sull'analisi dei rischi a cui i dati sono esposti dal trattamento all'archiviazione, d) sulle misure attuate e da attuare affinché ciò sia evitato (misure di protezione, d'accesso, di custodia), e) sulle misure di ripristino dei dati andati distrutti affinché ritornino accessibili e disponibili, f) sui programmi di formazione del personale incaricato il quale dovrà essere capace e pronto a fronteggiare gli oneri che impone la nuova disciplina, g) sull'individuazione di criteri minimi di sicurezza da fornire a soggetti esterni rispetto al titolare, ogni volta in cui si

proceda all'affidamento dei dati personali, h) sui criteri di cifratura e di separazione dei dati sensibili attinenti lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, rispetto ai dati comuni.

Tra i criteri minimi di sicurezza troviamo disposizioni essenziali in materia di trattamento dei dati tramite sistemi elettronici e informatici: troviamo una disciplina specifica di autorizzazioni al trattamento per i soggetti incaricati, come pure ulteriori misure di sicurezza in caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari i quali, se trattati con strumenti elettronici, devono essere protetti dall'accesso abusivo di cui all'art. 615 *ter* del codice penale.

Ciò significa che il nuovo legislatore sulla privacy, accanto al delitto previsto in sede penale per "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico..." (615 *ter* c. p.), punisce, alla luce di quanto previsto nella terza parte del codice, anche i soggetti che non hanno messo in atto le misure di sicurezza ritenute opportune per la prevenzione di quel comportamento illecito.

In chiusura di questi brevi approcci al sistema sulla privacy, **va ricordato l'ambito di applicazione territoriale della normativa**: c'è da dire che il legislatore delegato ha riformato l'art. 2 della legge 675 del 1996, il quale prevedeva l'applicazione della legge italiana in tutti i casi in cui nel territorio del nostro Stato si effettuasse anche soltanto una parte di trattamento.

Il nuovo codice ricorre al criterio soggettivo di competenza, per il quale si applicherà la legge italiana solo qualora il soggetto preposto al trattamento si trovi nello Stato italiano o in un luogo sottoposto alla sua sovranità. Non è comunque necessario che si tratti del soggetto "titolare" del trattamento (art. 4 c. 1 lettera f), pertanto se il soggetto incaricato risiede in un Stato membro, troverà applicazione la legge di settore del diverso Stato dell'Unione.

Il diritto alla riservatezza sottopone con tutta evidenza una lunga serie di oneri per gli operatori: anche alla luce dei cenni sommari alla normativa, sopra richiamati, si evince un prepotente sprone a conformarsi ai precetti non sempre chiari del legislatore, verso la creazione di un nuovo sistema di tutele, facoltà di controllo, possibili sanzioni, sicuramente stringenti in questa fase, ovvero in un contesto nel quale le corti italiane a suon di sentenze solo parzialmente e molto settorialmente hanno fornito lumi e preventive condotte di comportamento.

Si tratterà pertanto in questa sede di approfondire di volta in volta l'argomento alla luce delle pronunce a disposizione e dei sempre più frequenti interventi del Garante.

